

Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

Promemoria per la presentazione delle pratiche di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di competenza provinciale

L'ufficio VIA della Provincia di Padova, al fine di agevolare il lavoro di tutti e predisporre i provvedimenti entro i tempi stabiliti, pone l'attenzione sulle richieste di integrazioni più frequenti riscontrate finora nell'ambito delle pratiche di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di competenza provinciale (art. n. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06).

In particolare, nell'ambito delle richieste documentali (comma 1 art. n. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06) si possono elencare i seguenti punti:

- Lo Studio di Impatto Ambientale <u>deve essere redatto</u> secondo sia i contenuti che la struttura definiti dall'art. 22 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'allegato VII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006.
 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere incluse le alternative ragionevoli al progetto, compresa l'alternativa zero, le misure previste per evitare, prevenire, ridurre o compensare gli impatti ambientali significativi e negativi, un'analisi puntuale dei consumi energetici e delle risorse, la valutazione del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati. Si fa presente che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha approvato le linee guida per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale (L.G. SNPA n. 28/2020).
- Fornire la Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale secondo le indicazioni presenti all'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e al punto n.10 dell'All. VII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006.
- Inviare il Progetto di Monitoraggio Ambientale, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 152/06, così come meglio individuato all'art. 6 del Regolamento regionale n. 2/2025, considerando tutte le matrici ambientali rilevanti.
- Invio della Relazione geologica prevista dalla normativa vigente. La relazione deve contenere la ricostruzione del modello geologico a scala di sito sulla base di indagini in sito e comprendere la caratterizzazione di eventuali acquiferi presenti nel sottosuolo del sedime di progetto e dell'area potenzialmente interessata dal progetto stesso. Dovrà inoltre definire la qualità del sottosuolo e la presenza di eventuali contaminazioni della matrice suolo ed acque sotterranea e la loro eventuale interferenza con gli interventi di progetto. Andranno inoltre precisate le modalità di scavo e le interferenze tra acquiferi ed opere di scavo.
- Terre e rocce da scavo: redarre specifica relazione contenente tutti gli elementi previsti dal DPR n. 120/2017.
- Presentare una planimetria con la localizzazione dei punti luce esterni esistenti e in progetto, allegando documentazione attestante l'ottemperanza a quanto previsto dalla LR n. 17/2009.
- Indicare un cronoprogramma per l'esecuzione del progetto con la descrizione dei tempi di esecuzione e del piano di cantierizzazione, che rilevi le possibili problematiche ambientali e contestuali causate, e le mitigazioni da adottare.

1



AREA TECNICA Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

- Inviare la Valutazione preliminare di impatto acustico relativa all'intera struttura in progetto. La documentazione d'impatto acustico degli impianti dovrà essere redatta rispettando quanto previsto dalle "Linee guida per l'elaborazione della documentazione d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L.Q. 447/1995" approvate con Decreto Direttore Generale dell'ARPAV n. 3/2008 ai sensi della L.R. n. 11/2001.
- Presentare una planimetria sia dello stato di fatto che di progetto, in scala adeguata, che individui il progetto ed il suo intorno. A titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemazione degli spazi esterni indicando accessi e recinzioni, tipologia ed estensione delle superfici scolanti e drenanti evidenziando l'eventuale bacino di laminazione, percorsi viabili, superfici da destinare a parcheggi, sistemazione a verde.
- Il Proponente è sempre tenuto a presentare all'Amministrazione titolare del procedimento in materia di VIA, a corredo della relativa domanda, il modulo per la procedura di VINCA a seconda del livello valutativo previsto (come previsto dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La disciplina in materia di VINCA è regolata dal Capo IV della Legge Regionale n. 12/2024 e dal relativo Regolamento Regionale n. 4 del 09/01/2025.